



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 36 Del 23-11-2020

Oggetto: TASK SRL REVISIONE STATUTO E CONVENZIONE FRA SOCI PER IL CONTROLLO ANALOGO AI FINI ISCRIZIONE LISTE ANAC EX ARTICOLO 192 COMMA 2 CODICE CONTRATTI.

L'anno duemilaventi il giorno ventitre del mese di novembre, alle ore 14:30, presso il Teatro Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, in sessione D'urgenza, in Prima convocazione, in seduta Pubblica.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

SANTINELLI MATTEO	P	SIMONELLI LUCA	A
BERNASCONI ANDREA	P	MATTEUCCI MATTEO	P
CUCCIOLETTA DANIELA	P	TEDESCHI LUIGI	P
MITILLO GIANLUCA	P	GIUSTOZZI ANDREA	P
ACCIARRESI ROBERTO	P		
DAMIANI DANILA	P		
LUCIANI DOMENICO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 10
Assenti n. 1

Assistono alla seduta quali Assessori esterni i Sigg.

ESPOSITO ANTONIO ANGELO	P
FLORA GIUSEPPE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale DE ANGELIS STEFANO.
Constatato il numero legale degli intervenuti, il Sindaco SANTINELLI MATTEO in qualità di Presidente dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori Sigg.:
MITILLO GIANLUCA
ACCIARRESI ROBERTO
MATTEUCCI MATTEO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che

- L'ente partecipa al capitale di TASK srl e ha affidato in house alla stessa i propri servizi *informatici/telematici* come previsti dall'oggetto sociale della già menzionata società;
- Lo statuto della predetta società prevede: *“La società ha per oggetto la fornitura di servizi e prestazioni nel settore informatico e telematico, nonché ogni attività connessa a tali servizi, contemplati in piani e progetti approvati dagli Enti costituenti o partecipanti o affidanti, in particolare:*
 - *la gestione di un Centro Servizi Territoriale a supporto della Pubblica Amministrazione;*
 - *attività di progettazione, realizzazione, gestione e formazione di progetti e - government;*
 - *attività di studio e ricerca nell'area delle tecnologie informatiche e telematiche;*
 - *la progettazione, promozione, realizzazione e gestione di infrastrutture di reti informatiche e tecnologiche a livello locale e lo sviluppo di servizi informatici e telematici previsti da piani e progetti approvati dai soci;*
 - *attività di consulenza relativamente alle infrastrutture di comunicazione ed ai servizi telematici;*
 - *la progettazione, gestione di attività di formazione ed aggiornamento nei settori delle reti e dei servizi telematici multimediali;*
 - *la creazione di materiale didattico o informativo su rete o distribuito mediante altri supporti;*
 - *il coordinamento tra iniziative locali e quelle promosse o promuovibili in ambito regionale, nazione e internazionale;*
 - *- l'organizzazione di corsi di formazione nonché esecuzione di prestazioni di servizi e/o di elaborazione dati con l'offerta dei relativi supporti tecnico operativi”;*
- La società Task è società in house, in quanto lo statuto, dal quale devono desumersi in modo inequivocabile i requisiti per tale qualificazione (cfr. Cass. Sezioni unite civili n. 7824/2020), espressamente prevede:
 - Il capitale detenuto esclusivamente in mano pubblica;
 - L'attività prevalente – nella misura superiore all'80% del fatturato – espletata per i compiti ricevuti dagli enti locali committenti in house;
 - Il controllo analogo inteso quale la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri

servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante (art. 2 comma 1) lett. d) del Tuspp) e di cui *infra* in merito alle osservazioni dell'Anac sull'argomento;

- La società ricade nelle previsioni di cui all'art. 4 comma 1 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (d.lgs. n. 175/2016 – “**Tuspp**”), relativamente al soddisfacimento del vincolo di scopo in quanto finalizzata al perseguimento dei fini istituzionali delle pubbliche amministrazioni socie, nonché a quelle di cui all'art. 4 comma 2 del Tuspp, relativamente al soddisfacimento del vincolo di attività, in quanto l'oggetto sociale è conforme al raggiungimento del fine delle pubbliche amministrazioni socie e pertanto la partecipazione nella società predetta è detenibile da parte delle pubbliche amministrazioni ai sensi del Tuspp;
- La società agisce nel campo dell'*e government* per l'interesse e le finalità pubbliche dei soci e quindi si caratterizza dall'esigenza di avere una base sociale estremamente diffusa per rappresentare tutti i territori dei comuni coinvolti.
- Le società affidatari di servizi in house debbono essere iscritte alle liste Anac ai sensi dell'art. 192 c. 2 del Codice dei Contratti Pubblici (d.lgs n. 50/2016) a cura del R.a.s.a. – responsabile anagrafe unica stazione appaltante – dell'ente locale socio di riferimento nel caso di società pluri partecipata e per Task è stata debitamente inoltrare la relativa istanza;
- La presentazione dell'istanza, per l'iscrizione alle liste Anac, costituisce la condizione per procedere all'affidamento dei servizi (e mantenere quelli precedenti già in essere) così come prevedono le Linee guida Anac n. 7 recanti «*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*». Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 Aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017 ove, al punto 9, si afferma: “ *la presentazione della domanda di iscrizione costituirà presupposto legittimante l'affidamento in house.*”

Rilevato che

- Anac con comunicazione del 28/07/2020 – fascicolo 962 - Elenco società in house ha formulato osservazione al sistema del controllo analogo della società Task e a tal riguardo, l'Autorità ha ribadito la essenzialità di quest'ultimo ai fini della qualifica di una società quale società *in house*, affermando che l'esercizio del controllo analogo deve essere effettivo e, qualora le amministrazioni socie siano più di una, è necessario che tale influenza sia esercitata congiuntamente dalle stesse;

- l'Anac ha ritenuto che la struttura della *governance* per il controllo analogo congiunto sulla TASK Srl non soddisfi appieno le suindicate prescrizioni e ciò in relazione: (i) al quorum deliberativo dell'assemblea dei soci (sia in prima che in seconda convocazione); (ii) alla carenza di effettiva rappresentatività dei soci di minoranza nell'organismo deliberativo - "Comitato di Coordinamento" – previsto dalla "*Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società T.A.S.K. Srl*"; ed inoltre anche dalla assenza di valore vincolante delle decisioni assunte dal Coordinamento.
- Il Comitato di coordinamento dei soci, tenutosi il 23/09/2020, in un primo momento e successivamente anche una riunione dei soci, tenutasi in data 13/11/2020, hanno valutato di prendere in considerazione le osservazioni formulate dall'Anac e procedere ad alcune integrazioni dello statuto sociale e della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*, sulla base delle considerazioni che risultano riportate nella "Relazione illustrativa esaminata nei due consessi di cui sopra. (allegato sub. A al presente atto);

Fatte proprie

Le considerazioni e conclusioni contenute nella Relazione illustrativa esaminata nei due consessi di cui sopra

Visto

- Le modifiche apportate allo statuto sociale, come risultanti dal testo raffrontato allegato al presente atto sub. b)
- Le modifiche apportate alla *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*, come risultanti dal testo raffrontato allegato al presente atto sub. c)

Tenuto conto

- Che il testo revisionato della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* prevede che i soci di task debbano dichiarare di affidare i propri servizi informativi/telematici, secondo termini e condizioni esplicitati nella Convenzione medesima, si ritiene necessario esprimersi fin d'ora per il relativo affidamento confermando quelli già in essere

Visti

- L'art. 192 c. 2 del codice dei contratti pubblici;
- L'art. 42 del Tuel (d.lgs 267/2000);
- Le linee guida Anac n. 7

Visti altresì

- Il parere di regolarità tecnica;

PROPONE DI DELIBERARE

- Di confermare l'affidamento dei propri servizi informati alla società Task, secondo i contratti di servizi in essere;
- Di approvare le variazioni apportate nello statuto della società e quindi autorizzare il Presidente/ Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Task votando favorevolmente la relativa deliberazione;
- Di approvare le variazioni apportate nella *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* dando atto, che è di competenza del Dirigente del Settore Amministrativo/Contabile dott. De Angelis Stefano procedere alla relativa sottoscrizione e qualora necessario provvedere con le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione medesima;
- Di dare atto che il sindaco e il dirigente, ciascuno per quanto di competenza, hanno facoltà di apportare agli atti in oggetto quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente deliberazione.

Ai sensi dell'art. 134 del tuel la immediata eseguibilità al fine di potere rispondere in tempo utile all'Anac producendo per primo lo statuto revisionato, approvato dall'assemblea dei soci e allo stesso tempo raccogliere le adesioni alla sottoscrizione della *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK*.

VERBALE DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

ESAMINATO il sopra riportato documento istruttorio;

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri di cui all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 integralmente riportati nel presente atto ai sensi dello statuto comunale.

CON VOTI favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di confermare l'affidamento dei propri servizi informati alla società Task, secondo i contratti di servizi in essere;
- Di approvare le variazioni apportate nello statuto della società e quindi autorizzare il Presidente/ Sindaco o suo delegato a partecipare all'assemblea dei soci di Task votando favorevolmente la relativa deliberazione;

- Di approvare le variazioni apportate nella *Convenzione per l'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società TASK* dando atto, che è di competenza del Dirigente del Settore Amministrativo/Contabile dott. De Angelis Stefano procedere alla relativa sottoscrizione e qualora necessario provvedere con le modalità previste dall'art. 9 della Convenzione medesima;
- Di dare atto che il sindaco e il dirigente, ciascuno per quanto di competenza, hanno facoltà di apportare agli atti in oggetto quelle modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie per una miglior esecuzione della presente deliberazione.

Ed inoltre, stante l'urgenza, con voti favorevoli UNANIMI resi nei modi di legge, DELIBERA di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4^ del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sull'ordinamento degli EE.LL.

ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000

Parere:

Esito: Favorevole Data : 19-11-2020

Regolarita' TECNICA

Il Responsabile del Servizio
DE ANGELIS STEFANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge

IL SINDACO
SANTINELLI MATTEO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

☐ E' stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
senza reclami;

☒ e' divenuta esecutiva il giorno: 23/11/2020

☒ perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 c. 4 D.lgs 267/2000);

☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 47, comma 2) perche' non soggetta
al controllo preventivo;

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DE ANGELIS STEFANO